

**COMUNE DI BUROLO Città Metropolitana di Torino Verbale N.9/24 REVISORE
UNICO**

OGGETTO: Verifica salvaguardia degli equilibri, assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000) e 5^a variazione al bilancio di previsione 2024/2026.

La sottoscritta Alessandria Dott.ssa Anna Maria Revisore Unico dei conti del Comune di Burolo presenta il presente verbale in ordine al documento in oggetto.

VISTA la bozza della deliberazione de Consiglio Comunale del 7.07.2024 in cui:

RICHIAMATO l'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare)) atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.))

RILEVATO che l'art. 30 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 17 luglio 2017, riprende quanto disposto dall'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO altresì l'art. 175, c. 8, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

CONSIDERATO

- che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014 ed aggiornato dal D.M. 20/5/2015, nell'esempio 5 dell'appendice tecnica, in merito al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (F.C.D.D.E.), stabilisce la necessità di provvedere almeno in sede di assestamento di bilancio alla verifica della necessità di adeguamento del fondo in considerazione del livello degli stanziamento e degli accertamenti.

- che il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno";

RICORDATO che il D.l. n. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, all'articolo 3 comma 1 lettera d), ha disposto l'introduzione dell'articolo 147-quinquies al D.lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Responsabile del Servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, attraverso la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano nel bilancio finanziario dell'ente locale, in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica di:

- esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati rilevati debiti fuori bilancio da ripianare;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo;

VERIFICATO inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo;

DATO ATTO che il servizio finanziario, sulla base degli stanziamenti assestati, ha predisposto la verifica circa la congruità del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazioni e che dallo stesso non emerge la necessità di adeguare il suddetto fondo;

CONSIDERATO quindi che, da un'attenta verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio di previsione, non sono state rilevate situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICORDATO che la quota dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, con deliberazione di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari
- c) per il finanziamento di spese di investimento
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2024/2026;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2024 ad oggetto: "Approvazione PEG 2024/2026";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2024, con la quale è stato approvato il Rendiconto 2023;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio in parte corrente e in parte capitale, in particolare, le più rilevanti di seguito riportate:

entrata

destinazione quota avanzo libero per investimenti: manutenzione straordinaria acquedotto;

spesa

nuovi stanziamenti per manutenzione straordinaria acquedotto;

VISTE le variazioni agli stanziamenti del bilancio, di cui sopra detto, secondo le risultanze di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, con le variazioni apportate, viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 175 del D.lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

CONSIDERATO che, con le variazioni apportate, viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per le spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

- Parere favorevole alla verifica della salvaguardia degli equilibri e alle variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026 riportate negli allegati ricevuti e che tali variazioni non alterano gli equilibri di bilancio
- Alba 11 luglio 2024

Il revisore dei Conti



Alessandria dott.ssa Anna Maria